

Condizioni per le carte Charge e le carte di credito della Swisscard GmbH

Condizioni per le carte Charge e le carte di credito della Swisscard AECS GmbH

I. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni generali (CG) si applicano alle seguenti carte emesse dalla **Swisscard AECS GmbH** (nel prosieguo «emittente»)

- a) carte Charge (senza limiti di spesa fissi);
- b) carte di credito (con limiti di spesa fissi);
- c) altri mezzi accettati per l'esecuzione di pagamenti senza contanti che permettono al cliente di acquistare senza contanti merci o servizi presso esercizi convenzionati, con o senza limiti di spesa fissi;

ove sia a), che b) che c) vengono designate nel prosieguo come «carta(e)».

La cifra II («Disposizioni complementari per carte di credito, escluse carte Charge»), nonché la cifra III («Disposizioni complementari per carte aziendali») delle presenti CG si applicano alle carte di credito o carte aziendali in aggiunta alle disposizioni generali di cui alla cifra I.

Per facilitare la leggibilità del testo, la forma maschile usata nel testo sottintende sempre anche quella femminile.

1. Carte principali e supplementari

Qualora l'offerta di prodotti dell'emittente ne preveda la possibilità, il titolare della carta principale può richiedere, sotto la propria responsabilità e per proprio conto, carte supplementari per persone terze. I titolari di carte supplementari possono impiegare la propria carta per conto del titolare della carta principale, ma sono autorizzati a ricevere informazioni sulla carta principale e sulle transazioni effettuate con la stessa solo ove il titolare della carta principale abbia depositato una procura speciale presso l'emittente. I titolari di carte principali e carte supplementari vengono in seguito denominati «clienti».

2. Emissione della carta e accettazione delle CG

- 2.1 Dopo accettazione da parte dell'emittente della richiesta di emissione della carta, il cliente riceve una carta personale e non trasferibile, intestata a suo nome. Le richieste di emissione di una carta possono essere respinte senza indicazione di motivo.
- 2.2 Al più tardi apponendo la sua firma sulla carta e/o con l'impiego della stessa il cliente conferma di aver letto, compreso e accettato le presenti CG e di accettare le tasse vigenti al momento dell'utilizzo della carta (cfr. cifra 4).
- 2.3 Tutte le carte emesse rimangono di proprietà dell'emittente.

3. Impiego della carta e approvazione

- 3.1 La carta autorizza il cliente ad acquistare merci e servizi presso gli esercizi convenzionati, nonché a prelevare denaro in contanti presso determinati punti di erogazione (ad es. sportelli bancari e sportelli automatici). L'emittente può in qualsiasi momento adeguare o limitare le possibilità di utilizzo della carta (ad es. in base all'importo dei prelievi o a determinati esercizi convenzionati, paesi, valute).
- 3.2 Si considerano approvate le transazioni effettuate con la relativa carta:

a) mediante la firma del giustificativo di vendita da parte del cliente; oppure

b) mediante l'impiego del numero di identificazione personale (NIP) da parte del cliente o di terzi o qualora il NIP venga altrimenti utilizzato a scopi di legittimazione; oppure

c) senza utilizzo della carta, rispettivamente del NIP da parte del cliente o di un terzo, ad esempio mediante la semplice indicazione del nome, del numero della carta, della data di scadenza, del numero di verifica (CVC/CVV) oppure facendo uso di altri mezzi di legittimazione (ad es. in caso di operazioni a distanza quali acquisti per telefono, corrispondenza o tramite Internet); oppure

d) mediante l'utilizzo della carta da parte del cliente o di un terzo senza firma o NIP o altri mezzi di legittimazione (ad es. presso casse automatizzate presenti nei parcheggi o sull'autostrada); oppure

e) mediante l'utilizzo di altri mezzi accettati dall'emittente per pagamenti senza contanti (ad es. in caso di pagamento senza contatto mediante passaggio in prossimità dei relativi lettori).

3.3 Il cliente (nel caso di carte supplementari anche il titolare della carta principale) riconosce tutte le transazioni approvate ai sensi della cifra 3.2, nonché gli addebiti e le pretese che ne derivano e istruisce irrevocabilmente l'emittente ad accreditare i relativi importi a favore degli esercizi convenzionati. Tale approvazione implica il diritto, ma non l'obbligo dell'emittente di autorizzare transazioni.

3.4 Il cliente si impegna ad utilizzare la sua carta solo entro i limiti delle sue possibilità economiche. Il cliente non deve, in particolare, utilizzarla qualora risulti evidente che non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi finanziari o in caso sia insolvente.

3.5 È vietato l'impiego della carta per scopi illeciti.

4. Tasse (incl. commissioni, interessi e spese)

4.1 L'impiego della carta e il rapporto contrattuale possono comportare tasse (ad es. canone annuo, tasse per richiamo di pagamento), commissioni (ad es. commissioni per prelievi di contanti presso sportelli automatici), interessi e spese (di terzi) (ad es. supplemento per transazioni in valuta estera) (in seguito denominate complessivamente «tasse»). Eccezzuate eventuali spese di terzi, la sussistenza, il genere e l'ammontare delle tasse vengono comunicati al cliente unitamente o in relazione alla richiesta di emissione della carta e/o in altra forma adeguata e possono essere richiesti in qualsiasi momento presso il servizio clientela dell'emittente o consultati all'indirizzo www.swisscard.ch

4.2 In caso di transazioni in una moneta diversa da quella della carta, il cliente accetta i corsi delle valute estere applicati, rispettivamente i tassi di cambio definiti dalle organizzazioni di carte.

4.3 L'interesse concordato è dovuto su tutti gli addebiti (tranne che sugli interessi maturati) a par-

tire dalla rispettiva data del conteggio. Qualora l'importo della fattura venga saldato tempestivamente entro la data di pagamento indicata sulla fattura mensile, gli interessi per i nuovi addebiti di cui al presente periodo di fatturazione vengono rimessi. Qualora l'importo della fattura non venga pagato o venga pagato solo parzialmente entro il termine, verranno prelevati gli interessi su tutti gli addebiti (tranne che sugli interessi maturati) fino all'arrivo di un pagamento parziale e successivamente sul saldo residuo ancora aperto fino all'arrivo del relativo pagamento. È determinante l'entrata del pagamento presso l'emittente.

5. Fatturazione e modalità di pagamento

5.1 Ogni mese il cliente riceve, sotto forma cartacea o elettronica, una fattura che indica il saldo dovuto e le transazioni elaborate durante il periodo di fatturazione trascorso. La chiusura del saldo nella fattura mensile non comporta una novazione del rapporto debitorio. Se non concordato altrimenti, l'intero importo della fattura deve pervenire all'emittente al più tardi entro la data di pagamento indicata nella fattura mensile. L'emittente si riserva il diritto di non inviare alcuna fattura qualora nel mese di conteggio non sia avvenuta alcuna transazione o il saldo sia pari a zero.

5.2 L'importo fatturato deve essere corrisposto tramite una modalità di pagamento accettata dall'emittente.

5.3 Nella misura in cui le carte danno diritto al prelievo di contanti presso gli sportelli automatici con addebito diretto, i relativi importi e le eventuali tasse correlate vengono di norma addebitati direttamente sul conto bancario indicato dal cliente e figurano quindi unicamente sul conteggio mensile della banca del cliente e non sulle fatture mensili dell'emittente. Tale funzione può essere messa a disposizione o limitata dall'emittente a propria discrezione (ad es. restrizioni per determinati paesi, esercizi convenzionati, monete).

6. Obblighi di pagamento

6.1 Il cliente si impegna al pagamento di tutti i crediti derivanti da transazioni effettuate con la carta ai sensi della cifra 3.2, delle tasse ai sensi della cifra 4 e di ulteriori spese, per esempio per l'incasso di crediti in scadenza. Il cliente è responsabile senza riserve per tutti gli impegni derivanti dall'utilizzo della carta o dal rapporto contrattuale.

6.2 Il titolare della carta principale risponde in solido con il titolare della carta supplementare per tutti gli obblighi derivanti dall'impiego della/e carta/e supplementare/i e si impegna ad effettuare il relativo pagamento.

7. Obblighi di diligenza e di cooperazione

Il cliente

- a) firma subito la carta al suo ricevimento con una penna indelebile nell'apposito spazio;
- b) conserva la carta, il NIP, le password e altri mezzi di legittimazione con la medesima cura che riserva al dena-

ro contante e separati l'uno dall'altro. Non presta la sua carta, né la cede o la rende accessibile in alcun modo a terzi. Tiene segreti NIP, password e altri mezzi di legittimazione, li protegge al momento dell'inserimento e non li annota per alcuna ragione sulla carta o in altro loco, nemmeno in forma modificata. Si raccomanda al cliente di cambiare il NIP appena ricevuta la carta presso uno degli apparecchi predisposti a tale scopo. Un NIP non deve essere composto da combinazioni facilmente identificabili (come numeri di telefono, date di nascita, numeri di targa ecc.);

c) deve sapere in ogni momento dove si trova la sua carta e controllare regolarmente che sia ancora sotto la sua custodia;

d) si impegna ad utilizzare i metodi di pagamento ad elevato livello di sicurezza che hanno il supporto dell'emittente (ad es. Verified by Visa, Mastercard SecureCode, American Express SafeKey);

e) impiega la carta per prelievi di contanti con addebito diretto (cfr. cifra 5.3) solo se il conto bancario in questione dispone della copertura sufficiente;

f) controlla prima di autorizzare una transazione (cfr. cifra 3.2) gli importi di transazione e i giustificativi che gli sono stati presentati e chiarisce immediatamente con l'esercente eventuali discordanze;

g) avvisa immediatamente l'emittente se ha effettuato delle transazioni o se non ha saldato un importo di fattura e ciò nonostante non riceve alcuna fattura mensile da oltre otto (8) settimane;

h) controlla immediatamente le fatture mensili al loro ricevimento, confrontandole con i giustificativi conservati, e comunica all'emittente eventuali incongruenze (in particolare addebiti dovuti all'uso abusivo della carta) immediatamente per via telefonica al momento della relativa constatazione e per iscritto al più tardi entro trenta (30) giorni dalla data della fattura (data del timbro postale). In caso contrario la correttezza delle fatture viene presunta. Qualora al cliente venga richiesto di inoltrare un modulo di sinistro/di contestazione, è tenuto a rispedirlo, compilato e firmato, all'emittente entro dieci (10) giorni dalla richiesta (data del timbro postale). Un addebito diretto (LSV) respinto, revocato o non giunto a buon fine in altro modo non esonera il cliente dall'obbligo di verificare ed eventualmente contestare la fattura mensile;

i) comunica tempestivamente all'emittente per iscritto o secondo altra modalità da questo accettata, variazioni delle informazioni rilasciate nella richiesta di emissione della carta, in particolare variazioni del nome e dell'indirizzo e variazioni del numero di cellulare e del conto, nonché variazioni dell'avente economicamente diritto (modulo A) o delle condizioni reddituali. Le comunicazioni dell'emittente all'ultimo indirizzo indicato dal cliente si considerano validamente recapitate;

j) segnala immediatamente all'emittente la mancata ricezione della nuova carta almeno quattordici (14) giorni prima della scadenza della carta attuale;

k) comunica subito telefonicamente all'emittente, allo scopo di far bloccare la carta e a prescindere da un eventuale fuso orario, lo smarrimento, il furto o l'uso abusivo (anche solo sospettati) della carta e/o del NIP, di password o di altri mezzi di legittimazione. In caso di sinistro, il cliente deve collaborare secondo scienza e coscienza al chiarimento del caso e fare il possibile per

ridurre il danno al minimo. In caso di sospetto di reati, è necessario sporgere denuncia presso la polizia locale;

l) rende immediatamente inutilizzabile una carta scaduta, sostituita, non valida, bloccata, disdetta, di cui è stata chiesta la restituzione o contraffatta/falsificata e la rispedisce all'emittente. L'impiego di una tale carta è vietato e può essere perseguito penalmente;

m) informa, in caso di blocco/disdetta della carta, tutti gli esercizi convenzionati in cui abbia indicato la carta quale mezzo di pagamento per servizi ricorrenti (per esempio abbonamenti a riviste, affiliazioni, servizi online) del blocco/disdetta della carta.

8. Responsabilità e garanzia

8.1 A condizione che il cliente abbia rispettato integralmente le presenti CG, in particolare gli obblighi di diligenza e di cooperazione, e che in nessun modo si possa imputargli altra colpa e con riserva della cifra 8.2, l'emittente si assume gli importi ascrivibili in modo comprovato all'uso abusivo della carta da parte di terzi. In tal caso il cliente deve cedere all'emittente tutte le pretese derivanti dal sinistro (incl. eventuali diritti assicurativi) alla prima richiesta.

8.2 In generale, e indipendentemente dalla cifra 8.1, saranno in ogni caso a carico del cliente:

a) danni indiretti e danni consequenziali di qualsiasi genere;

b) danni derivanti dalla violazione dei suoi obblighi di diligenza e di cooperazione e di altri obblighi ai sensi delle presenti CG;

c) danni causati dall'impossibilità per il cliente di usare la carta quale mezzo di pagamento – ad es. se l'esercizio convenzionato non accetta la carta, se una transazione non può essere eseguita per la presenza di un blocco della carta, un adeguamento del limite o per motivi tecnici o di altra natura, se la carta non è accettata presso uno sportello automatico o un altro dispositivo o viene danneggiata o resa inutilizzabile in seguito al suo uso – nonché danni risultanti dal blocco, dalla disdetta o dalla richiesta di restituzione della carta;

d) danni in relazione a prestazioni accessorie o supplementari della carta (incl. programmi fedeltà);

e) danni in relazione ad offerte o servizi forniti da terzi (ad es. eventi od offerte di partner);

f) danni risultanti dall'inoltro della carta, del NIP e/o di altri mezzi di legittimazione al cliente, a suoi ausiliari o su richiesta del cliente, nonché danni risultanti dall'invio ad un indirizzo di recapito fornito dal cliente, presso il quale il cliente stesso non possa prendere personalmente in consegna la carta, il NIP o altri mezzi di legittimazione;

g) danni che si verificano durante l'uso di particolari mezzi di comunicazione elettronici (cfr. cifra 12), causati in particolare da autorizzazioni insufficienti, mancanza di conoscenze del sistema o delle misure di sicurezza o in seguito a errori o ritardi di trasmissione, difetti tecnici, interruzioni, guasti, interventi illeciti o altre manchevolezze laddove questi non siano imputabili all'emittente;

h) danni derivanti dall'uso illecito della carta da parte di persone o aziende vicine o collegate al cliente (ad es. coniuge, procuratore, persone che vivono nella stessa economia domestica, titolari di carte supplementari);

i) danni per i quali deve rispondere un'assicurazione.

8.3 Se l'emittente non si fa carico dei danni, il cliente risponde di tutte le transazioni effettuate con la carta (incl. eventuali tasse ai sensi della cifra 4).

8.4 L'emittente declina qualsiasi responsabilità per le operazioni effettuate usando la carta. In particolare, le eventuali incongruenze, divergenze di opinione e contestazioni relative a merci o servizi e a pretese correlate (ad es. in relazione a consegne difettose, ritardate o non avvenute) vanno regolate direttamente ed esclusivamente dal cliente con il relativo esercizio convenzionato. Le fatture mensili vanno saldate in ogni caso entro la scadenza prevista. In caso di restituzione della merce, il cliente deve richiedere all'esercizio convenzionato o al relativo offerente una conferma di accredito o, in caso di annullamento, una conferma di annullamento scritta. La disdetta di servizi ricorrenti pagati mediante la carta (ad es. affiliazioni, abbonamenti, servizi online) deve avvenire tramite il singolo esercizio convenzionato o il relativo offerente.

9. Credito

9.1 L'emittente è autorizzato, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indicazione dei motivi, a bonificare al cliente totalmente o parzialmente il saldo creditore del cliente sul conto bancario/postale da questi comunicato. Qualora il cliente non abbia comunicato all'emittente delle coordinate bancarie valide, l'emittente può far pervenire al cliente tale credito con effetto liberatorio sotto forma di assegno o con altra modalità appropriata all'ultimo indirizzo noto del cliente. L'emittente è autorizzato ad addebitare al cliente tutte le spese relative all'emissione e all'incasso dell'assegno o al rimborso alternativo.

9.2 I crediti del cliente sul conto della carta non maturano interessi, con riserva di accordi di diverso tenore.

10. Rinnovo, scadenza e blocco della carta

10.1 Il cliente e l'emittente hanno il diritto di disdire per iscritto in qualsiasi momento, con effetto immediato, il rapporto contrattuale, senza indicarne i motivi. La disdetta della carta principale si applica anche alle eventuali carte supplementari. Le carte supplementari possono essere disdette dal titolare delle carte stesse, ma anche dal titolare della carta principale. La carta scade in ogni caso alla fine della data impressa sulla stessa.

10.2 In caso di risoluzione del contratto, tutti gli importi dovuti e altri sospesi diventano immediatamente esigibili. Non sussiste alcun diritto al rimborso parziale o totale delle tasse, in particolare del canone annuo (cfr. cifra 4). L'emittente ha il diritto di non dare seguito ad accrediti legati ai programmi fedeltà. Anche addebiti sorti dopo la risoluzione del contratto vanno pagati dal cliente ai sensi delle presenti CG. Il cliente risponde, in particolare, di tutti gli addebiti derivanti da servizi ricorrenti (cfr. cifra 8.4).

10.3 Qualora il cliente non desideri una nuova carta o voglia rinunciare al rinnovo di carte supplementari, lo deve comunicare per iscritto all'emittente almeno due mesi prima della scadenza della carta.

10.4 Il cliente e l'emittente possono bloccare le carte in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. Il titolare della carta principale può bloccare sia la carta principale, sia la/e carta/e supplementare/i, mentre il titolare della carta supplementare può farlo solo per la carta supplementare.

11. Raccolta, trattamento e trasmissione di dati, ricorso a terzi

11.1 L'emittente, per l'esame della richiesta di emissione della carta e per la gestione del rapporto contrattuale, è autorizzato a richiedere informazioni (ad es. in merito ad indirizzo, solvibilità) a uffici

- pubblici, al datore di lavoro, alla banca o posta del richiedente, ad agenzie d'informazione sui crediti, nonché alla Centrale per l'informazione sui crediti (ZEK) o agli uffici previsti dalla legge a tal fine (ad es. Centrale d'informazione per il credito al consumo, ICC). Il cliente autorizza, con la presente, i suddetti uffici, persone e autorità a rilasciare le relative informazioni all'emittente.
- 11.2 Nell'ambito dell'utilizzo della carta, l'emittente conserva i dati delle transazioni (ad es. informazioni sull'esercizio convenzionato, numero della carta, data di scadenza, importo e data della transazione e a seconda della transazione il nome del cliente). Per determinate transazioni, come per esempio acquisto di carburante, di biglietti aerei, fatture di hotel, nonché fatture per il noleggio di veicoli a motore, tali informazioni sono più dettagliate. Il cliente accetta che anche in caso di transazioni all'interno della Svizzera i dati vengano inviati all'emittente tramite le reti mondiali di carte di credito.
- 11.3 L'emittente, in caso di blocco della(e) carta(e), gravi ritardi di pagamento o uso indebito della(e) carta(e) da parte del cliente, può inviare una segnalazione alla ZEK, nonché, nei casi previsti dalla legge, alle autorità competenti. La ZEK può mettere tali dati a disposizione di altri membri della ZEK, qualora gli stessi desiderino stipulare o gestire un contratto con il cliente (ad es. in relazione ad una richiesta di credito o leasing). Qualora i pagamenti del cliente all'emittente avvengano con il sistema di addebitamento diretto, l'emittente può comunicare alla rispettiva banca i dati necessari relativi al cliente, alla carta, nonché agli importi delle spese accumulati.
- 11.4 Nel caso in cui sulla carta figuri il nome o il logo di terzi o qualora questa comprenda programmi fedeltà, prestazioni assicurative o di altro tipo offerte da un terzo, il cliente autorizza l'emittente allo scambio di informazioni con tali terzi (incl. i partner coinvolti da tali terzi) in Svizzera e all'estero, laddove ciò sia necessario per l'elaborazione della richiesta di emissione della carta, per la realizzazione di programmi fedeltà vincolati alle carte, per la gestione di una relazione assicurativa o l'erogazione di altre prestazioni correlate alla carta e autorizza tali terzi a rilasciare le relative informazioni all'emittente.
- 11.5 L'emittente elabora le informazioni relative al cliente per la gestione del rapporto contrattuale e dei servizi accessori o supplementari legati alla carta (ad es. prestazioni assicurative, programmi fedeltà), per la gestione del rischio e a scopi di sicurezza (ad es. lotta alle truffe). L'emittente e gli esercizi convenzionati sono autorizzati a memorizzare sulla carta (ad es. sulla striscia magnetica, chip) dati concernenti la carta o programmi fedeltà.
- 11.6 L'emittente elabora le informazioni relative al cliente a scopi di marketing e di ricerca di mercato, in particolare per lo sviluppo di prodotti e servizi connessi alla relazione con carta, all'impiego della carta o a servizi accessori/supplementari e per offrire al cliente tali servizi, ma anche prestazioni assicurative e altri servizi finanziari (anche di terzi). Il cliente può rinunciare in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta indirizzata all'emittente, alla notificazione di offerte ai sensi della presente cifra 11.6.
- 11.7 In virtù delle presenti cifre 11.5 e 11.6, l'emittente può elaborare, in particolare, informazioni inerenti il cliente, la(e) sua(e) carta(e), nonché informazioni relative alle transazioni con carta ed eventuali servizi accessori o supplementari (ad es. programmi fedeltà) e creare ed analizzare dei profili cliente, di consumo e di transazione («profili cliente»).
- 11.8 L'emittente è autorizzato ad incaricare terzi in Svizzera o all'estero per la gestione di singoli o di tutti i servizi derivanti dal rapporto contrattuale (ad es. esame della richiesta, gestione del contratto, comunicazione con il cliente, gestione di programmi fedeltà), per la creazione di profili cliente, a scopo di test e per l'invio di offerte ed informazioni ai sensi della cifra 11.6. Il cliente autorizza l'emittente a trasmettere a tali terzi, anche all'estero senza limitazioni geografiche, i dati necessari per lo svolgimento diligente dei compiti loro attribuiti. Il cliente prende atto e si dichiara concorde sul fatto che i dati trasmessi all'estero possano eventualmente non godere di alcuna protezione o di alcuna protezione di valore pari a quella del diritto svizzero.
- 11.9 L'emittente è autorizzato a trasferire a terzi in Svizzera o all'estero (ad es. società finanziarie in relazione a cartolarizzazioni di crediti (Securitisation) o società di incasso) il presente rapporto contrattuale o singole pretese oppure obblighi ivi correlati, o ad offrirne il trasferimento e può rendere accessibili a tali terzi i dati relativi al rapporto contrattuale nella misura necessaria (inclusa Due Diligence). Il trasferimento implica il diritto al trasferimento successivo in Svizzera e all'estero.
- 11.10 Il cliente prende atto che una procedura ai sensi della cifra 11.1–11.9 può comportare che dei terzi vengano a conoscenza della sua relazione con carta di credito con l'emittente ed esonera espressamente l'emittente in proposito da un eventuale obbligo di segretezza. Il cliente esonera, inoltre, l'emittente da un eventuale obbligo di segretezza nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi legittimi, in particolare in caso di azioni giudiziarie instaurate dal cliente nei confronti dell'emittente, per garantire le pretese dell'emittente e per la realizzazione di garanzie del cliente o di terzi, nonché in caso di accuse del cliente avverso l'emittente in pubblico o nei confronti di autorità svizzere o estere.
- 11.11 L'emittente ha il diritto, ma non il dovere di registrare e conservare i colloqui e altre forme di comunicazione con il cliente a fini di prova e controllo qualità.
- 11.12 Il cliente prende atto che l'emittente non è una banca e la relazione con carta di credito, nonché le informazioni a ciò correlate non sono pertanto soggette alle disposizioni relative al segreto bancario.
12. **Comunicazione e servizio clientela**
- 12.1 Il cliente e l'emittente possono far uso di mezzi di comunicazione elettronici ove previsto dall'emittente (ad es. e-mail, SMS/MMS, Internet). L'emittente si riserva il diritto di subordinare ad un'autorizzazione separata l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare per la modifica di dati rilevanti per il contratto (ad es. cambiamenti d'indirizzo, cambi della modalità di pagamento, disdette o blocchi delle carte) e servizi via Internet («Online-Services»).
- 12.2 L'emittente ha la facoltà di far pervenire al cliente tramite SMS o in altra forma appropriata avvisi di truffa, segnalazioni di sorpassi dei limiti ecc.
- 12.3 Per i dati trasmessi ai sensi della cifra 12.1 e 12.2 l'emittente non fornisce alcuna garanzia di correttezza, completezza e durata del trasferimento.
- 12.4 Accedendo ad un sito Web dell'emittente il cliente riconosce quali vincolanti le condizioni di utilizzo applicabili e le informazioni in materia di protezione dei dati del relativo sito Web (Privacy policy).
- 12.5 Per qualsiasi questione in relazione a una carta o al rapporto contrattuale con l'emittente (in particolare anche per blocchi di carte) il cliente può rivolgersi al servizio clientela dell'emittente al numero ed indirizzo indicati sulla fattura mensile.
13. **Ulteriori disposizioni (incl. diritto applicabile e foro competente)**
- 13.1 Il rapporto contrattuale di cui alle presenti CG è disciplinato dal diritto svizzero con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e di trattati internazionali.
- 13.2 Qualora il cliente sia consumatore e domiciliato in Svizzera, per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale sono competenti i tribunali del suo domicilio. Il cliente può, tuttavia, proporre un'azione anche presso la sede dell'emittente. Per tutti gli altri clienti il luogo dell'adempimento e foro d'esecuzione, nonché foro esclusivo è Horgen. L'emittente può, tuttavia, far valere i propri diritti innanzi a qualsiasi altra autorità e tribunale competenti. È fatta riserva delle disposizioni di legge imperative del diritto svizzero.
- 13.3 Le presenti CG sostituiscono tutte le precedenti CG fra l'emittente e il cliente relative a carte. L'emittente si riserva in qualsiasi momento la modifica delle presenti CG (incl. le tasse di cui alla cifra 4), nonché delle possibilità di impiego della carta (incl. servizi ad essa correlati). Le modifiche vengono comunicate al cliente in forma adeguata e si considerano approvate qualora la carta non venga disdetta entro un termine precedente l'entrata in vigore della modifica. Ove non indicato altrimenti dall'emittente, le presenti CG (incl. eventuali modifiche) disciplinano anche le relazioni future con carte (ad es. upgrade).
- 13.4 Il titolare della carta supplementare autorizza il titolare della carta principale a trasmettere e a prendere in consegna tutte le dichiarazioni riguardanti la carta supplementare con effetto anche nei confronti del titolare della carta supplementare stesso.

II. Disposizioni complementari per carte di credito, escluse carte Charge

14. Limiti di spesa fissi

I limiti di spesa fissati dall'emittente valgono complessivamente per la carta principale e per le carte supplementari. Per più carte emesse quale pacchetto (bundle), l'emittente può fissare un limite di spesa (limite globale). L'emittente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i limiti di spesa e senza indicarne le ragioni. I crediti scoperti della carta riducono nella misura del proprio importo i limiti di spesa fissati. Il cliente può utilizzare la carta solo entro il limite di spesa fissato. In caso di sorpasso dei limiti di spesa, l'emittente può esigere immediatamente il versamento degli importi dovuti.

15. Opzione di pagamento rateale (convenzione di credito)

Per le carte di credito l'emittente può concedere l'opzione di pagamento rateale.

16. Disposizioni generali

- 16.1 Le aziende possono richiedere, sotto la propria responsabilità, l'emissione di carte aziendali per i propri dipendenti. Tali carte riporteranno il nome del dipendente e, se richiesto dall'azienda, dell'azienda stessa. Qualora l'emittente accetti la richiesta di emissione di carte aziendali, tutti i diritti e i doveri del cliente ai sensi della cifra I e II valgono anche per il dipendente (nel prosieguo «dipendente») e l'azienda, ove pertinenti nel rapporto di carta aziendale e salvo indicazione diversa nella presente cifra III.
- 16.2 Il dipendente si impegna ad utilizzare la carta aziendale solo entro i limiti dell'autorizzazione rilasciata dall'azienda e delle presenti CG. All'emittente non possono essere opposte direttive aziendali interne.
- 16.3 Carte aziendali e NIP possono essere inviati dall'emittente all'azienda, a rischio dell'azienda, invece che direttamente al dipendente. Questa si impegna all'inoltro tempestivo al dipendente. Eventuali danni derivanti dall'inoltro di carta, NIP e/o altri mezzi di legittimazione sono interamente a carico dell'azienda.
- 16.4 L'emittente può fissare per le carte di credito per ciascuna azienda uno o più limiti globali.
- 16.5 Le fatture mensili possono essere inviate all'azienda sotto forma di fattura cumulativa, ove la stessa ne faccia richiesta. In tal caso ciascun dipendente riceve un estratto delle transazioni da questi disposte invece che una fattura individuale.
- 16.6 In caso di fattura cumulativa non possono sussistere saldi positivi sul conto della carta. L'emittente è autorizzato a bonificare completamente in qualsiasi mo-

mento, senza preavviso, i crediti presenti sulla carta sul conto bancario comunicato dall'azienda. Qualora le coordinate bancarie comunicate all'emittente non siano valide, quest'ultima può inviare il credito con effetto liberatorio sotto forma di assegno all'ultimo indirizzo noto dell'azienda. L'emittente è autorizzato ad addebitare all'azienda tutte le spese relative all'emissione e all'incasso dell'assegno.

- 16.7 L'azienda comunica tempestivamente all'emittente per iscritto o secondo altra modalità accettata dall'emittente tutte le modifiche che riguardino le carte aziendali, in particolare anche in caso di dipendenti uscenti. L'azienda si accerta che le carte aziendali di dipendenti uscenti vengano bloccate, ritirate e rese inutilizzabili al più tardi l'ultimo giorno di lavoro.
- 16.8 L'emittente può comunicare anche solo all'azienda, in forma adeguata, tasse e altre condizioni correlate alla carta e relative variazioni. L'azienda si occupa di comunicare le relative informazioni ai propri dipendenti. Il dipendente autorizza l'azienda a trasmettere e a prendere in consegna tutte le dichiarazioni riguardanti la carta aziendale con effetto anche nei suoi confronti.

17. Riconoscimento di diritti e disciplina della responsabilità

L'azienda riconosce tutte le transazioni autorizzate dal dipendente, le tasse riportate in fattura ed ulteriori spese, nonché i crediti dell'emittente da ciò risultanti. **L'azienda, indipendentemente dal rapporto giuridico interno nei confronti del dipendente e anche in caso di fatturazione individuale dell'emittente al dipendente, risponde in solido per tutte le pretese e i diritti dell'emittente.** Diversamente dall'azienda, il dipendente non risponde

per transazioni che abbia eseguito in modo comprovato nell'ambito della sua attività aziendale e che non gli siano state rimborsate dall'azienda.

18. Protezione dei dati

18.1 Il dipendente autorizza l'emittente e l'azienda a scambiare fra loro tutte le informazioni che lo riguardano (anche in merito a transazioni singole), nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della verifica della richiesta o dello svolgimento della relazione con carta di credito (incl. incasso), nonché per un Management Reporting all'azienda. Il dipendente concorda, quindi, sul fatto che tale scambio di informazioni fra l'azienda e l'emittente possa avvenire anche tramite mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail).

18.2 L'azienda, in relazione alla carta, può richiedere servizi di terzi concernenti il sistema di Management Information (MIS) in Svizzera e all'estero. L'azienda e il dipendente prendono atto del fatto che i dati trasmessi all'estero possano eventualmente non godere di alcuna protezione o di alcuna protezione di valore pari a quella del diritto svizzero. L'azienda e il dipendente autorizzano l'emittente, in relazione all'esecuzione di servizi MIS, a trasmettere anche elettronicamente ai terzi incaricati dei servizi MIS i dati all'uopo necessari (ad es. dati di transazioni).

19. Ulteriori disposizioni

Sono fatti salvi accordi separati e scritti fra l'azienda (incl. società del medesimo gruppo) e/o i dipendenti e l'emittente.

Versione 07/2015